



# COMUNE DI LATINA

SERVIZIO DECORO, QUALITÀ URBANA  
E BELLEZZA – BENI COMUNI

## CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**OGGETTO : LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA  
MESSA A NORMA DELLE CENTRALI TERMICHE A  
SERVIZIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI AL  
FINE DELL'OTTENIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI  
RICHIESTE DALLE NORME VIGENTI**

**IL TECNICO  
Arch. Giovanni Passariello**

# INDICE

<b>CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO</b>	<b>1</b>
<b>INDICE</b>	<b>2</b>
<b>ART.1 - OGGETTO DELL'APPALTO</b>	<b>3</b>
<b>ART.2 - DEFINIZIONI</b>	<b>3</b>
<b>ART.3 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b>	<b>4</b>
<b>ART.4 - AMMONTARE DELL'APPALTO</b>	<b>5</b>
<b>ART.5 - DURATA DELL'APPALTO</b>	<b>6</b>
<b>ART.6 - AFFIDAMENTO E CONSEGNA IMPIANTI</b>	<b>6</b>
<b>ART.7 - IMPIANTI IN APPALTO</b>	<b>6</b>
<b>ART.8 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL LAVORI</b>	<b>8</b>
<b>ART.9 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI</b>	<b>7</b>
<b>ART.10 - ADEMPIMENTI TECNICI E AMMINISTRATIVI</b>	<b>7</b>
<b>ART.11 - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE</b>	<b>8</b>
<b>ART.12 - CONTRATTO</b>	<b>8</b>
<b>ART.13 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE</b>	<b>9</b>
<b>ART.14 - NORME IN MATERIA DI SICUREZZA, DISPOSIZIONI INERENTI LA MANODOPERA, OBBLIGHI</b>	<b>10</b>
<b>ART.15 - CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA</b>	<b>10</b>
<b>ART.16 - NORME CONTRATTUALI</b>	<b>11</b>
<b>ART.17 - PAGAMENTI</b>	<b>12</b>
<b>ART.18 - SUBAPPALTO</b>	<b>13</b>
<b>ART.19 - VERIFICA CONFORMITÀ E PENALITÀ</b>	<b>13</b>
<b>ART.20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI</b>	<b>15</b>
<b>ART. 21 - FORZA MAGGIORE</b>	<b>16</b>
<b>ART. 22 - MODIFICHE CONTRATTUALI</b>	<b>17</b>
<b>ART. 23 - REVISIONE DEI PREZZI</b>	<b>17</b>
<b>ART. 24 - RECESSO</b>	<b>17</b>
<b>ART. 25 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI</b>	<b>17</b>
<b>ART. 26 - SPESE CONTRATTUALI IMPOSTE E TASSE</b>	<b>17</b>

## **ART. 1 - Oggetto dell'appalto**

1. Il presente Capitolato Speciale intende disciplinare l'Appalto dei Lavori di manutenzione straordinaria per la messa a norma delle centrali termiche a servizio degli edifici scolastici comunali al fine dell'ottenimento delle autorizzazioni richieste dalle norme vigenti.
2. Più in particolare costituiscono oggetto dell'appalto le seguenti attività:
  - a) Esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria con le modalità di cui all'articolo specifico;
  - b) Predisposizione e sottoscrizione della documentazione, per quanto di competenza, necessaria a ottenere le autorizzazioni richieste dalle norme vigenti (Comune, INAIL (ex ISPESL), VV.FF., ASL, ecc), per quanto attiene all'eventuale messa a norma delle centrali termiche oggetto dell'appalto e di tutti gli interventi, qualora necessari;
3. Per tutte le attività oggetto dell'appalto sono ricomprese:
  - a) Le assistenze edili e impiantistiche di ogni genere;
  - b) La fornitura di tutti i materiali necessari per lo svolgimento dei Lavori;
  - c) L'assistenza tecnico amministrativa consistente nello svolgimento delle attività volte ad ottenere e a mantenere aggiornata la documentazione richiesta dalle vigenti norme in materia di sicurezza, uso razionale dell'energia, salvaguardia ambientale, al fine di mettere l'impianto nella condizione di essere in esercizio conformemente alle leggi vigenti (in particolare trattasi delle autorizzazioni, dei verbali di collaudo e di controllo rilasciati dagli Enti preposti) nonché la cura e tenuta delle documentazioni attestanti le avvenute manutenzioni ed in generale tutti gli interventi effettuati sugli impianti oggetto dell'appalto.
4. L'Appaltatore rimane l'unico responsabile nei confronti dell'Ente per tutto quanto concerne l'attività di intervento sul patrimonio che gli verrà affidato nelle condizioni d'uso in cui si trova, nel rispetto delle modalità previste nel presente Capitolato e degli obblighi contrattuali e per quelli incombenti in forza di leggi, regolamenti o altre norme in vigore.

## **ART. 2 – Definizioni**

1. La lingua ufficiale è l'italiano. Tutti i documenti, i rapporti, le comunicazioni, la corrispondenza, le relazioni tecniche ed amministrative, le specifiche tecniche di prodotti, macchinari, impianti e attrezzature di qualsiasi genere e quant'altro prodotto dall'Appaltatore nell'ambito del contratto dovranno essere in lingua italiana.
2. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente Capitolato, ove non meglio precisato, si intendono per:
  - COMMITTENTE: l'Amministrazione Comunale di Latina, o come sinonimo "Amministrazione Appaltante", "Stazione Appaltante".
  - ENERGIA TERMICA: energia sotto forma di calore, ottenuta dal processo di combustione di un combustibile fossile e/o da fonti rinnovabili o assimilate.
  - GRADI GIORNO (GG) DI UN PERIODO: la somma, estesa a tutti i giorni del periodo convenzionale di riscaldamento delle sole differenze positive giornaliere tra la temperatura dell'ambiente, convenzionalmente fissata a 20°C, e la temperatura media esterna giornaliera sulle 24 ore.

- **IMPRESA:** Consorzio di Imprese o Impresa appaltatrice o Appaltatore o Assuntore o Associazione temporanea di Imprese.
- **PARTI:** Committente e l'Impresa quali parti del contratto.
- **RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO** indica il Responsabile di Procedimento definito ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. e/o i suoi collaboratori incaricati dal Committente di gestire l'appalto.
- **STAGIONE CONVENZIONALE DI RISCALDAMENTO O ESERCIZIO** indica la stagione di riscaldamento convenzionale definita dal DPR 412/93, relativa al Comune di Latina che è classificato in zona climatica "C".
- **STAGIONE REALE DI RISCALDAMENTO o STAGIONE DI RISCALDAMENTO** indica la stagione di riscaldamento così come si è svolta nella realtà includendo le accensioni straordinarie attuate nelle more del DPR 412/93 e s.m.i..
- **TERZO RESPONSABILE DELL'ESERCIZIO E DELLA MANUTENZIONE DI UN IMPIANTO TERMICO** indica la persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica, organizzativa, è delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici.
- **MANUTENZIONE ORDINARIA:** operazioni specificamente previste nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e componenti presenti all'interno dei locali tecnici, della centrale termica e sottocentrali che possono essere effettuate in loco con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l'impiego di attrezzature e di materiali di consumo di uso corrente, così come definito all'art. 1, comma uno, lettera h, del D.P.R. 412/93 e s.m.i..
- **MANUTENZIONE STRAORDINARIA:** interventi atti a ricondurre il funzionamento degli impianti esistenti nelle centrali termiche o sottostazioni alle condizioni previste dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto termico ai sensi dell'articolo 1 comma 1 lettera i) del D.P.R. 412/93.
- **TEMPERATURA DELL'ARIA IN AMBIENTE** indica la temperatura dell'aria misurata secondo le modalità prescritte dalla norma tecnica UNI 5364 e s.m.i.
- **RESPONSABILE DI COMMESSA** indica il rappresentante dell'Impresa che sovrintenderà all'intero processo manutentivo e rappresenterà l'interfaccia principale e più autorevole per il Committente.

### **ART. 3 - Normativa di riferimento**

1. Le attività oggetto dell'appalto dovranno essere eseguite in conformità alle leggi ed alle normative vigenti, tra le quali si citano a titolo esemplificativo e non esaustivo le seguenti:
  - a) Legge n.10 del 09.01.1991 e s.m.i.;
  - b) D.P.R. n. 412 del 16.08.1993 e s.m.i.;
  - c) D.P.R. n. 551 del 21.12.1999;

- d) D.M. 1 dicembre 1975 – “Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi in pressione” e s.m.i., in particolare;
- e) Titolo I – Capitolo I riguardante le norme di sicurezza per apparecchi contenenti acqua surriscaldata. Specificazioni tecniche applicative – Raccolta “H”;
- f) Titolo II – riguardante le norme di sicurezza per gli apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione. Specificazioni tecniche applicative – Raccolta “R”.
- g) Legge 5 marzo 1990 n. 46 – “Norme per la sicurezza degli impianti”.
- h) D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447 – “Regolamento di attuazione della Legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza degli impianti” e successive circolari ministeriali.
- i) D.Lgs. n. 192 del 19.08.2005 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia”;
- j) D.Lgs. n. 311 del 29.12.2006 “Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell’edilizia”;
- k) D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- l) D.M. n. 37 del 22.01.2008 (ex legge 49/90);
- m) D.M. 12.04.1996 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi”;
- n) D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008 “Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro”;
- o) Leggi, norme e regolamenti in materia di Prevenzione Incendi;
- p) Leggi, norme e regolamenti regionali in materia;
- q) Norme tecniche UNI-CTI, UNI-CIG, CEI in vigore;
- r) D.P.R. 16/04/2013 n. 74 e s.m.i.;
- s) D.P.R. 16/04/2013 n. 74 e s.m.i.;
- t) D.Lgs. 29/12/2003 n. 387;
- u) D.M. 26/06/2015 – Adeguamento linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici;
- v) D.Lgs. 30/05/2008 n. 115 e s.m.i.;
- w) D.Lgs. 03/03/2011 n. 28 e s.m.i.

#### **ART. 4 - Ammontare dell’appalto**

1. Il valore complessivo stimato per il presente appalto è pari a € 160.000,00 oltre Iva nei termini di legge così suddivisi: € 150.000,00 + IVA soggetti a ribasso, € 10.000,00 + IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

**Categoria prevalente:** OS28

3. Ai sensi dell’art. 23 co. 16 ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., il costo complessivo annuale stimato della manodopera è pari a € 24.000,00.

4. Il prezzo indicato comprende tutti gli adempimenti che l’Impresa dovrà porre in essere per l’espletamento dei Lavori e delle attività connesse a ciascun lavoro.

5. Essi si intendono altresì comprensivi di qualsiasi compenso, premio, provvigione o altro diritto spettanti all’Impresa, nonché di tutte le spese ed i costi di qualsivoglia natura sopportati o che debbano essere sopportati dall’Impresa, dai suoi fornitori e/o subappaltatori per la realizzazione dei Lavori. Nei prezzi sono altresì incluse le imposte, le tasse e gli altri oneri fiscali di qualsiasi natura comunque connessi al, o nascenti dal, Contratto, fatta eccezione solamente per l’IVA.

6. L'Impresa, per il fatto di avere presentato la sua offerta, espressamente riconosce che i corrispettivi offerti sono remunerativi di tutti gli oneri diretti ed indiretti che la stessa sosterrà per realizzare, nei tempi prescritti e a perfetta regola d'arte, tutti i servizi in appalto ed inoltre tutte le incombenze e gli interventi necessari a garantire l'incolumità pubblica.

7. Gli importi dei lavori saranno in funzione del prezzario "Tariffa dei prezzi 2012 Regione Lazio" approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione del 6 Agosto 2012 n°412, corretti con il ribasso offerto in sede di gara.

8. Ogni intervento richiesto sarà corrisposto con l'importo risultante dei Prezzi "Tariffa dei prezzi 2012 Regione Lazio" approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione del 6 Agosto 2012 n°412, con l'applicazione del ribasso percentuale offerto in sede di gara relativamente alla manodopera ed ai materiali del prezzario ufficiale.

9. Allorché si richiedano interventi aventi voci di prezzario di materiali e/o prestazioni non presenti in quello adottato, la SA si riserva la facoltà di comparare i prezzi di mercato con quelli suggeriti dalla Ditta Aggiudicataria e delle relative analisi prezzi redatti dalla Direzione Lavori.

#### **ART. 5 - Durata dell'appalto**

1. L'appalto avrà una durata di anni 01 (UNO), decorrenti dalla data di consegna degli impianti, ovvero fino a concorrenza dell'importo.

#### **ART. 6 - Affidamento e consegna impianti**

1. Gli impianti termici oggetto dell'appalto e i relativi locali tecnici saranno consegnati dall'Amministrazione Appaltante nello stato di fatto in cui si trovano.

2. L'Amministrazione Appaltante consegnerà all'Impresa Appaltatrice tutta la documentazione amministrativa di cui è in possesso, rilasciata dalle Autorità competenti (ad esempio autorizzazioni, verbali di controllo o di collaudo, ecc.).

3. Gli impianti, i loro accessori e le relative parti degli edifici oggetto dell'appalto dovranno essere riconsegnati in condizioni di collaudabilità.

#### **ART. 7 - Impianti in appalto**

1. Possono essere oggetto delle prestazioni di cui al presente capitolato gli impianti di cui all'elenco riportato in calce nell'Allegato "A".

2. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di ridurre o aumentare (nei casi di dismissione o nuove acquisizioni) gli immobili o porzioni di essi rispetto a quelli originariamente indicati a contenuto dell'appalto nell'Allegato "A".

## **ART. 8 - Modalità di esecuzione dei Lavori**

1. Nell'espletamento dei Lavori, l'Appaltatore dovrà rispettare tutte le normative riguardanti, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici, in particolare per quanto attiene alla sicurezza, al contenimento/razionalizzazione dei consumi energetici, e alla salvaguardia dell'ambiente.
2. L'Amministrazione appaltante metterà a disposizione tutta la documentazione e la certificazione relativa agli impianti di cui è in possesso (Denuncia ISPESL, Libretto di centrale, Pratiche VV.FF. e C.P.I. per la sola attività centrale termica att. n. 74 D.P.R. n. 151/2011 ed s.m.i. (ex. 91), Dichiarazione di conformità D.M. 37/08 ed s.m.i.).
3. È onere dell'Impresa appaltatrice l'acquisizione/produzione della documentazione tecnica ed amministrativa mancante per ogni impianto termico oggetto di intervento.

## **ART. 9 - Manutenzione straordinaria degli impianti**

1. L'Impresa Appaltatrice avrà l'obbligo della realizzazione di tutti quegli interventi di manutenzione straordinaria derivanti dalla necessità di assicurare il rispetto delle normative vigenti e propedeutici alla presentazione alle Autorità competenti al fine dell'ottenimento delle necessarie autorizzazioni amministrative previste dalla legge. Qualsiasi intervento, che comporti la modifica della configurazione generale dell'impianto, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione Appaltante sia per l'aspetto tecnico che per quello economico.
2. Durante il corso dell'appalto, l'Appaltatore avrà il compito di riconoscere e segnalare tempestivamente alla Stazione Appaltante tutte quelle circostanze relative agli impianti oggetto dell'appalto che richiedessero un intervento di manutenzione straordinaria necessario per assicurare il rispetto delle normative vigenti. Tali segnalazioni dovranno essere accompagnate da un progetto esecutivo per la soluzione del problema prospettato, con relativa previsione economica elaborata sulla base degli Elenchi Prezzi di riferimento della Regione Lazio.
3. Tutti i materiali di risulta conseguenti a lavorazioni, sostituzioni o quant'altro (componenti degli impianti, le ceneri, gli oli, i fluidi frigoriferi, i materiali metallici, i materiali plastici, ecc.) devono essere smaltiti, in conformità alle specifiche normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, a cura e spese dell'Appaltatore, rimanendo a suo carico l'asporto, il trasporto ed il conferimento in discarica autorizzata dei medesimi nel rispetto della normativa vigente: a tale riguardo l'impresa dovrà fornire i documenti attestanti il prelievo, il trasporto e lo smaltimento. In caso di materiali recuperabili, restano a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri di rimozione, asporto, trasporto e deposito in locali indicati dall'Amministrazione.

## **ART. 10 - Adempimenti tecnici e amministrativi**

1. Per tutti gli impianti oggetto di intervento l'Impresa Appaltatrice dovrà predisporre, compilare e presentare alle Autorità competenti i progetti, tutti gli elaborati tecnici/amministrativi e le certificazioni, sottoscritti da soggetti abilitati ed iscritti nell'elenco dei Professionisti Antincendio del Ministero dell'Interno e necessarie per ottenere le autorizzazioni amministrative previste dalla legge. L'Impresa Appaltatrice dovrà fornire e mettere a disposizione dell'Amministrazione Appaltante la documentazione amministrativa suindicata.
2. Le autorizzazioni sono sempre da intendersi sia preliminari che di collaudo finale.

L'assistenza di cui al presente articolo andrà prodotta in particolare per:

- pratiche Vigili del Fuoco;
- dichiarazioni di conformità D.M. n. 37 del 22.01.2008 (ex legge n. 46/90);
- pratiche INAIL (ex I.S.P.E.S.L.) e visti dei controlli periodici effettuati dall'A.S.L. (ove previsti);
- valutazioni ATEX (ove richieste);
- libretti di centrale e d'impianto (D.P.R. n. 412/93, D.P.R. n.74/13 e D.M. 10/02/2014).

3. L'Impresa Appaltatrice deve concordare con i tecnici dei competenti Enti e/o Organi di controllo le modalità e i tempi di esecuzione delle eventuali visite agli impianti (centrali termiche, sottostazioni, centraline, ecc.), nonché alle apparecchiature e ai dispositivi soggetti a controllo (valvole di sicurezza, di intercettazione combustibile, pressostati, ecc.), sia per motivi di sicurezza, sia per non incorrere in divieti d'uso e fermi degli impianti durante il periodo di esercizio. Di tali attività dovrà essere informato l'Ufficio Tecnico dell'Amministrazione Appaltante.

4. L'Impresa Appaltatrice, per le visite di controllo dei funzionari dell'Azienda A.S.L., dovrà fornire l'assistenza di operai specializzati per eventuali smontaggi delle apparecchiature, nonché per visite tecniche, prove idrauliche o di funzionamento.

#### **ART. 11 - Procedura di aggiudicazione**

1. La scelta del contraente sarà effettuata con procedura negoziata ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. c) del DLgs n°50/2016, che prevede l'affidamento di lavori *“di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 euro per i lavori,(...), mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti”*.

2. Per motivi di economicità dei tempi di aggiudicazione e nel rispetto delle indicazioni per la disciplina sottosoglia contenute all'art.36 DLgs n°50/2016 e nelle previsioni delle Linee Guida n°4 dell'ANAC, aggiornate al DLgs n.56/2017 con delibera del Consiglio n. 206 del 01/03/2018, saranno utilizzati gli strumenti telematici messi a disposizione da CONSIP (MEPA), dove sono previsti i Bandi specifici per l'esecuzione dei lavori manutentivi oggetto del presente appalto.

3. Sarà utilizzato quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell'art.95 comma 4 lettera a) DLgs n°50/2016 prevedendo l'esclusione delle offerte anormalmente basse, ai sensi dell'art.97 comma 2 del medesimo Decreto.

4. Si procederà all'aggiudicazione dell'appalto anche nel caso in cui pervenga una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente, ferma restando l'inammissibilità, di offerta in aumento.

#### **ART. 12 – Contratto**

1. La ditta aggiudicataria sarà vincolata mediante sottoscrizione digitale del Contratto MePA che assumerà valore contrattuale.



### **ART. 13 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore**

1. Tutti gli obblighi e gli oneri necessari per l'espletamento dei Lavori e per l'esecuzione degli adempimenti tecnici e amministrativi, comprensivi della progettazione e delle certificazioni sottoscritti da soggetti abilitati ed iscritti nell'elenco dei Professionisti Antincendio del Ministero dell'Interno, devono intendersi a completo carico dell'Appaltatore.
2. L'enunciazione degli obblighi e oneri a carico dell'Appaltatore contenuta nei documenti contrattuali non è limitata nel senso che, ove si rendesse necessario affrontare obblighi ed oneri non specificatamente indicati nei singoli documenti, ma necessari per l'espletamento degli obblighi contrattuali medesimi, questi sono a completo carico dell'Appaltatore.
3. Spetta comunque all'appaltatore l'adozione, di sua propria iniziativa, nell'esecuzione dei Lavori, dei procedimenti e cautele di qualsiasi genere, atti a garantire l'incolumità del personale, e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati.
4. Pertanto l'Appaltatore sarà unico responsabile, sia penalmente che civilmente - tanto verso l'Amministrazione che verso i terzi - di tutti i danni di qualsiasi natura, che potessero essere arrecati, sia durante che dopo l'esecuzione dei Servizi, per colpa o negligenza tanto sua che dei suoi dipendenti, ad anche come semplice conseguenza dei Lavori stessi.
5. In conseguenza l'Appaltatore, con la firma del Contratto di Appalto, resta automaticamente impegnato a:
  - liberare l'Amministrazione ed i suoi incaricati da qualsiasi pretesa, azione o molestia che potesse derivare loro da terzi, per i titoli di cui sopra;
  - attenersi alle norme che saranno emanate dagli uffici preposti nell'intento di arrecare il minimo disturbo o intralcio al regolare funzionamento degli ambienti eventualmente interessati dai Lavori appaltati, anche se ciò comporti la esecuzione degli stessi a gradi, limitando l'attività lavorativa ad alcuni ambienti e con sospensione durante alcune ore della giornata, ed obblighi il personale a percorsi più lunghi e disagiati;
  - mantenere sui luoghi dei lavori una severa disciplina da parte del suo personale, con l'osservanza scrupolosa delle particolari disposizioni man mano impartite dall'Amministrazione;
  - utilizzare, per le attività dell'Appalto, personale munito di preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate alla esigenza di ogni specifico Servizio. Lo stesso personale dovrà avere conoscenza delle norme antinfortunistiche ed è tenuto all'osservanza delle norme aziendali dell'Amministrazione e delle disposizioni che saranno impartite dagli uffici preposti;
  - a segnalare all'Ente eventuali danni a terzi, non appena a conoscenza dell'accaduto.
6. Tutti gli impianti oggetto del presente appalto dovranno essere restituiti al Committente in perfetta efficienza e sicurezza. In qualsiasi caso di recesso o di risoluzione del Contratto, tutta la documentazione relativa all'attività prestata fino al momento della cessazione del rapporto dovrà essere consegnata dall'Impresa al Committente entro il termine di dieci giorni dal verificarsi dell'evento estintivo del rapporto.
7. Qualora per qualsiasi causa il Contratto dovesse terminare prima del completamento dei servizi, il Responsabile di Commessa ed il Direttore dei Lavori redigeranno in contraddittorio un verbale di consegna di tutto quanto si riferisce all'Appalto, fermo restando il diritto dell'Impresa di estrarre le copie che riterrà opportune.

## **ART. 14 - Norme in materia di sicurezza, disposizioni inerenti la manodopera, Obblighi**

1. L'Appaltatore è tenuto a curare affinché nell'esecuzione di tutti i lavori siano adottati i provvedimenti necessari e le cautele atte a garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone in genere addette agli stessi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati e rimanendo quindi unico responsabile dei danni e degli inconvenienti arrecati. In particolare, dovrà dare attuazione ai disposti del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. e l'Appaltatore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti e a prestatori d'opera nonché a Terzi presenti sui luoghi nei quali vengono eseguiti i lavori e sugli impianti, tutte le norme di cui sopra.
2. Devono essere quindi ricompresi nei prezzi di offerta tutti gli oneri relativi a garantire che le attività vengano svolte nel pieno rispetto delle normative specifiche in materia di sicurezza.
3. La ricognizione sull'osservanza delle misure atte a garantire l'igiene dei locali, la loro adeguatezza, la loro sicurezza e salubrità, è demandata all'Appaltatore, che opererà, di concerto con le strutture designate o indicate dalla Stazione Appaltante, all'individuazione delle misure dirette al rispetto delle normative ed alla loro immediata segnalazione all'organo competente ad adottarle.
4. L'Appaltatore assumerà altresì a proprio carico tutte le spese o i danni conseguenti alla mancata esecuzione delle opere previste in capitolato che dovessero dar luogo a contestazioni di violazioni di norme, ivi comprese le spese derivanti da eventuali oblazioni conseguenti alle violazioni contestate. Di qualsiasi infortunio verificatosi nell'espletamento dei servizi dovrà essere data immediata comunicazione ai Responsabili della Stazione Appaltante e immediata registrazione e archiviazione a fini statistici.
5. L'Appaltatore si obbliga ad osservare tutte le disposizioni ed ottemperare a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi, norme sindacali, assicurative, nonché dalle consuetudini inerenti la manodopera. In particolare l'Appaltatore si impegna a rispettare il C.C.N.L. della categoria di appartenenza, degli eventuali accordi collettivi territoriali di categoria e aziendali, nonché gli adempimenti verso gli enti bilaterali, ove esistenti, compresa, per il settore delle costruzioni, la Cassa Edile, nei confronti dei lavoratori dipendenti nonché dei soci lavoratori delle cooperative, ferma restando l'applicazione delle specifiche norme sulla cooperazione (socio lavoratore).

## **ART. 15 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera**

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
  - a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
  - b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
  - c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
  - d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

## ART. 16 - Norme contrattuali

**1. Garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016:** l'Impresa, ferma restando la sua piena e diretta responsabilità per l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, costituisce e mantiene per tutta la durata del contratto la Cauzione pari al 10% (dieci per cento) dell'importo del contratto, a garanzia della sua corretta esecuzione, fatti salvi gli eventuali aumenti percentuali previsti dall'art. 103 co. 1 del Codice. La garanzia potrà essere prestata in uno dei modi consentiti dalla normativa vigente.

La validità della garanzia è stabilita per tutta la durata del contratto. Nel caso in cui le Parti concordino di prolungare le attività oltre il termine previsto di durata originaria del contratto, la validità della garanzia dovrà essere estesa, a cure e spese dell'Impresa, per il periodo corrispondente al prolungamento concordato.

In caso di escussione della Cauzione, l'Impresa dovrà provvedere a reintegrarla, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla richiesta, a pena di risoluzione del contratto.

**2. Garanzie e coperture assicurative:** l'Impresa, ferma restando la sua piena e diretta responsabilità per l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, dovrà stipulare ai sensi dell'art. 1891 cod. civ. ed in favore del Committente, una polizza assicurativa, emessa da primarie compagnie di assicurazioni.

Detta polizza dovrà includere:

- Polizza R.C.T., stipulata per un massimale per anno e per sinistro di € 1.000.000,00 a copertura di danni (a titolo esemplificativo e non esaustivo: morte, lesioni dell'integrità fisica e qualunque altro danno) imputabile a responsabilità dell'Impresa o dei suoi collaboratori, nei confronti di tutto il personale dipendente, consulente e terzi esterni, che si verifichi durante l'espletamento delle attività appaltate;
- Polizza (C.A.R. "Contractors All Risks"), stipulata per un massimale per anno e per sinistro 1.000.000,00 per danni arrecati all'Amministrazione che abbiano luogo durante l'espletamento dei lavori.

Eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura presenti nelle polizze restano a totale carico dell'Impresa che dovrà consegnare, prima della consegna dei lavori, copia della polizza stessa unitamente al relativo certificato di assicurazione.

La polizza dovrà contenere espressa rinuncia da parte della Compagnia Assicuratrice a ogni rivalsa nei confronti dell'Amministrazione per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalle attività previste dal contratto.

Le polizze devono riferirsi specificatamente all'appalto in oggetto. In caso di polizza preesistente, è necessaria un'apposita appendice che le estenda all'appalto in questione, avente le caratteristiche richieste dal presente articolo.

La Polizza deve essere mantenuta in vigore per l'intera durata delle attività oggetto dell'appalto come definiti nei Documenti Contrattuali e fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

Copia della polizza assicurativa dovrà essere depositata presso il Committente, il quale si riserva la facoltà in caso di ritardo ed inadempienza, di provvedere direttamente a tale assicurazione, con il recupero dei relativi oneri.

Agli effetti assicurativi, l'Impresa, non appena a conoscenza dell'accaduto, è tenuta a segnalare al Committente eventuali danni a terzi.

**3. Controversie:** Tutte le controversie dipendenti dal contratto dovranno, se possibile, essere risolte in via amministrativa mediante l'intervento del Responsabile del Procedimento, nel termine di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi da quello in cui è pervenuta alla stazione appaltante richiesta da parte dell'appaltatore a mezzo di lettera raccomandata r/r.

Qualora non si raggiunga l'accordo fra le parti nel termine succitato, fatto salvo quanto previsto dall'art.208 del DLgs n.50/2016, e con le modalità indicate dal codice di procedura civile, sarà competente in via esclusiva il Foro di Latina. È esclusa ogni competenza arbitrale.

### **ART. 17 – Pagamenti**

1. Il pagamento delle prestazioni regolarmente espletate dalla Ditta appaltatrice verrà effettuato al raggiungimento dell'importo per le attività svolte e pari ad almeno €. 40.000,00.

2. L'Amministrazione corrisponderà quanto dovuto, dietro presentazione di fattura elettronica.

3. Le fatture, predisposte e trasmesse in modalità elettronica, dovranno essere intestate all'Amministrazione e dovranno contenere i riferimenti dell'appalto e il CIG.

Nel caso non pervenga tale resoconto le fatture del periodo in questione saranno respinte.

5. I pagamenti saranno disposti ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii. entro 30 giorni dalla data di ricevimento (data del protocollo) delle fatture redatte secondo le norme in vigore e dopo il deposito, nei termini sopra previsti, della documentazione prevista per gli stati d'avanzamento e la verifica delle eventuali penali da applicare ai sensi del successivo articolo 30 da parte del Direttore dei Lavori.

6. Ai fini del pagamento del corrispettivo l'Amministrazione procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) dell'appaltatore attestante la regolarità in ordine al versamento di contributi previdenziali e dei contributi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il DURC verrà richiesto all'autorità competente al ricevimento della fattura. Il termine di 30 (trenta) giorni per il pagamento è sospeso dalla data di richiesta del certificato di conformità contributiva fino alla emissione del DURC, pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dalla Società per detto periodo di sospensione dei termini. Qualora dal DURC risulti una inadempienza contributiva, l'Amministrazione segnala alla Direzione Provinciale del Lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate. Nel suddetto caso, l'Amministrazione tramite il responsabile del procedimento trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza ed il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze, accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva, è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più dipendenti dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti o cottimi impiegati nell'esecuzione dell'appalto, l'Amministrazione tramite il responsabile del procedimento applica quanto previsto all'art. 30 comma 5 e 6 del DLgs n.50/2016.

7. Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella riportata al presente articolo, le stesse non verranno accettate.

9. Ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973, delle Circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 28 e 29 del 2007 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008, l'Amministrazione, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 10.000,00 procede alla verifica di mancato assolvimento da parte del beneficiario dell'obbligo di versamento di un ammontare complessivo pari almeno ad Euro 10.000,00 derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2000. Il termine di 30 giorni per il pagamento delle fatture, come sopra disciplinato, è ulteriormente sospeso nel periodo di effettuazione della verifica suddetta.

10. Nel caso di fatturazione relativa a un periodo per il quale l'Amministrazione ha previsto l'applicazione di penali, dal corrispettivo della fattura del periodo in questione verrà detratto l'importo delle relative penali applicate. A tal fine, nella suddetta eventualità, prima del pagamento della fattura, l'appaltatore è tenuto a emettere e trasmettere all'Amministrazione specifica nota di credito in riduzione della stessa fattura pari all'importo delle eventuali penali applicate e richieste dall'Amministrazione.

11. L'Appaltatore è tenuto ad assicurare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, inerenti tutte le transazioni di cui al presente contratto, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136 del 13.08.2010.

12. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, potrà essere sospesa l'espletamento delle attività oggetto del presente appalto, pena la risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione.

13. L'amministrazione, al fine di garantirsi in modo efficace e diretto sulla puntuale osservanza delle prescrizioni e condizioni dettate per la conduzione dell'appalto e per le prestazioni delle attività che ne sono oggetto, ha facoltà di sospendere i pagamenti alla ditta appaltatrice cui siano state contestate inadempienze fino a quando non si sia adeguata agli obblighi assunti, ferma restando l'applicazione di eventuali penalità e delle più gravi sanzioni previste dalla legge, dal presente capitolato e dal contratto.

#### **ART. 18 – Subappalto**

1. E' fatto divieto alla Ditta appaltatrice la cessione del presente appalto.

2. È consentito il subappalto, purché dichiarato in sede di presentazione dell'offerta, su richiesta della ditta appaltatrice e nel rispetto della normativa vigente, essere accordata da parte della stazione appaltante l'autorizzazione al subappalto, in linea con quanto dichiarato in sede di gara.

3. In tal caso dovranno essere chiaramente individuati gli interventi oggetto di subappalto.

4. Degli interventi affidati in subappalto ne risponderà comunque nei confronti dell'Ente appaltante, la ditta appaltatrice ritenuta l'unico soggetto interlocutore.

5. L'Appaltatore rimane responsabile, in solido con il subappaltatore, dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti nazionali e territoriali vigenti nei confronti dei dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

6. Non può essere oggetto di affidamento in subappalto la sola certificazione delle opere ai sensi della predetta normativa.

#### **ART. 19 - Verifica di conformità e Penalità**

1. L'Amministrazione si riserva di verificare in ogni momento, anche senza preavviso, il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'appaltatore attraverso il Direttore dei Lavori. È facoltà del Direttore dei Lavori eseguire in qualsiasi momento, controlli e verifiche al fine di accertare che le attività avvengano nel rispetto delle prescrizioni del presente Contratto e relativi documenti allegati e richiamati.

2. Il Direttore dei Lavori redige apposito verbale con il quale vengono poste in evidenza eventuali manchevolezze, difetti e inadempienze rilevati, nonché le proposte e le indicazioni ritenute necessarie per gli ulteriori interventi dell'Amministrazione. Le verifiche sono effettuate alla presenza di incaricati dell'appaltatore che possono essere chiamati a controfirmare i verbali di verifica.

3. Le verifiche e i controlli effettuati non esimono l'appaltatore dalle responsabilità previste dalla legge e dal presente contratto.

5. Le inadempienze agli obblighi contrattuali, ferme restando le responsabilità, dell'Appaltatore di rilevanza civile/penale che derivassero dal disservizio, comporteranno una riduzione del compenso pattuito per il minor servizio prestato e/o per il danno arrecato, nonché l'applicazione delle sotto indicate penali o provvedimenti, lasciando impregiudicato il diritto della Stazione Appaltante a richiedere il rimborso dei danni di qualsiasi natura subiti.

6. Il pagamento delle penali non solleva l'Appaltatore da ogni onere, obbligo e qualsiasi responsabilità conseguente l'inadempienza rilevata. Le penali eventualmente maturate saranno, in via prioritaria, detratte dai corrispettivi dovuti dalla Stazione Appaltante all'Appaltatore per le attività svolte in sede di liquidazione degli stati d'avanzamento in cui si articola il corrispettivo del servizio fornito.

7. Le penali previste sono le seguenti:

A) Per ritardo di intervento dell'Appaltatore, rispetto a quanto previsto nel presente Capitolato, sarà applicata una penale fino a 500,00 € per ogni accertata inadempienza, a seconda della gravità della stessa a giudizio dell'Amministrazione.

B) Il mancato rispetto dell'esecuzione di tutti gli interventi previsti nel presente Capitolato entro i termini previsti, tra cui anche manutenzione straordinaria, comporterà una penale di € 200,00 per ogni giorno di ritardo e/o per ogni edificio interessato;

C) Per la mancata o ritardata presentazione alla Stazione Appaltante dei rapporti di controllo e manutenzione prescritti dall'articolo 7 del DLgs. n. 192/05 ed s.m.i. e dal D.P.R. n. 74/13, una penale pari a € 250,00 per ogni settimana di ritardo e per ogni impianto;

8. Nei casi di ritardi ed inadempimenti che danno luogo all'applicazione delle penali, la Stazione Appaltante provvede ad inoltrare una contestazione scritta all'Appaltatore.

Quest'ultimo avrà un tempo massimo di tre giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione per trasmettere le proprie controdeduzioni.

Trascorso tale periodo e, comunque, qualora le controdeduzioni non siano accoglibili, la Stazione Appaltante provvederà all'applicazione delle penali.

9. L'ammontare complessivo che l'Impresa potrà essere tenuta a corrispondere al Committente a titolo di penale non potrà eccedere il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale per il quale si è verificato l'inadempimento.

Oltre tale importo l'Amministrazione ha la facoltà di rescindere il contratto in danno all'Appaltatore.

10. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 1382 c.c. è comunque fatta salva la risarcibilità dei danni eventualmente eccedenti l'ammontare delle penali, che il Committente dovesse sopportare a causa dell'inadempimento occorso (ivi compresi, senza pregiudizio per le generalità di quanto precede, i maggiori costi che il Committente dovesse sopportare per tentare di recuperare o ridurre il ritardo accumulato).

11. Indipendentemente da quanto previsto nel presente articolo, qualora l'Impresa ometta di eseguire, anche parzialmente, le attività indicate nel presente Capitolato, ovvero qualora non vengano raggiunti gli obiettivi prefissati con il presente Capitolato, il Committente può ordinare ad altra impresa, previa comunicazione all'Impresa, l'esecuzione parziale o totale dei servizi omessi dallo stesso, addebitando i relativi costi ed i danni derivati all'Impresa stessa.

12. Qualora la presenza in loco di altre Ditte o Imprese incaricate dal Committente, comporti l'impossibilità anche temporanea di svolgere determinati lavori, l'Impresa deve segnalarla al Committente con almeno 24 (ventiquattro) ore di anticipo sull'inizio del servizio stesso.

In mancanza di tale segnalazione, la mancata esecuzione o il ritardo nelle attività è sanzionato con l'applicazione delle penali previste.

### **ART. 20 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori**

1. Il Committente avrà facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1454 e 1662 c.c. mediante semplice lettera raccomandata previa messa in mora con concessione del termine di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) inadempimento alle disposizioni del Committente riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione delle attività richieste;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori e mancata ripresa degli stessi da parte dell'Impresa senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione complessiva degli stessi nei termini previsti dal contratto;
- g) cessione del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- h) non rispondenza dei servizi forniti alle specifiche di capitolato e allo scopo dell'appalto;
- i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81/2008 s.m.i.;
- j) ripetute violazioni ed inadempienze agli obblighi contrattuali assunti;
- k) importo complessivo delle penali oltre il 10% dell'importo contrattuale e/o oltre i limiti massimi per penale indicati la precedente articolo 19;
- l) in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari/postali dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica;
- m) nel caso di cessione di tutto o parte del contratto;
- n) in caso di subappalto non autorizzato;
- o) in caso di violazione dell'art. 53, comma 16ter del DLgs. n.165/01 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – *pantouflage* o *revolving door*);

In caso di risoluzione del contratto, fermo restando l'obbligo dell'Impresa di corrispondere le penali eventualmente maturate ai sensi dell'articolo "Penali", si applicheranno le seguenti previsioni:

- l'Impresa dovrà immediatamente interrompere tutte le attività connesse ai Servizi oggetto del contratto anche ove svolti da terze persone;
- il Committente avrà la facoltà di affidare a terzi (o realizzare in proprio) tutte le attività necessarie alla esecuzione del contratto interrotto a seguito dell'intimata risoluzione;

- l'Impresa dovrà provvedere all'immediata restituzione al Committente di tutte le attrezzature, macchinari, gli elaborati, i grafici e di quant'altro di proprietà o di pertinenza del Committente a disposizione dell'Impresa in quel momento (rinunciando espressamente sin d'ora a qualsiasi diritto di ritenzione o privilegio che l'Impresa possa vantare, a termini contrattuali o di legge).

2. Nei casi di risoluzione di cui sopra, l'Impresa sarà tenuta a risarcire il Committente dei maggiori costi (e di ogni altra conseguenza pregiudizievole) che, a seguito dell'inadempimento occorso, quest'ultimo dovesse sopportare ai fini di provvedere al completamento dei Servizi oggetto del contratto, e di ogni ulteriore o maggior danno comunque sofferto dal Committente in conseguenza dell'inadempimento di cui l'Impresa si sia resa responsabile. Il committente potrà a tal fine anche avvalersi della Cauzione e della garanzia assicurativa. Il mancato adempimento dell'obbligo risarcitorio da parte dell'Impresa nei termini sopra citati sarà fonte di ulteriori responsabilità a suo carico.

In caso di risoluzione del contratto ai sensi dei precedenti commi del presente articolo: resta ferma l'ulteriore disciplina dettata dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016;

3. Senza pregiudizio per quanto precede, il Committente avrà facoltà di ritenere integralmente risolto il contratto nel caso in cui si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- a) l'Impresa perda i requisiti soggettivi e/o qualifiche di cui al bando e la cui sussistenza è necessaria ai fini del corretto espletamento dei Servizi oggetto del contratto;
- b) l'Impresa ceda a terzi propri diritti e/o le proprie obbligazioni (inclusi i crediti) di cui al contratto senza il preventivo assenso del Committente o comunque violi le disposizioni dell'articolo "*Cessione del Contratto*".

### **ART. 21 - Forza maggiore**

1. Le parti non saranno ritenute inadempienti qualora l'inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto sia dovuto a forza maggiore, intendendo con tale termine, guerre, disordini, catastrofi, epidemie e, in genere, a qualunque altro evento che sfugga alla volontà delle parti e che sia imprevedibile anche mediante l'uso della necessaria diligenza.

2. Quella tra le Parti che sia colpita da un evento di forza maggiore dovrà notificare all'altra per iscritto, il verificarsi dell'evento stesso entro e non oltre 72 (settantadue) ore dal suo venire in essere.

3. Nel caso in cui l'evento di forza maggiore non perduri (o si possa ragionevolmente prevedere non debba perdurare) per un periodo superiore a 3 (tre) mesi, le Parti non saranno esentate dalle rispettive obbligazioni per l'adempimento del contratto; è comunque inteso che tutti i termini qui previsti saranno comunque estesi per un periodo pari a quello di durata dell'evento di forza maggiore.

4. Per il caso, invece, che l'evento di forza maggiore perduri (o sia ragionevolmente prevedibile debba perdurare) per un periodo superiore a 3 (tre) mesi e le Parti non concordino sulle conseguenti necessarie modifiche da apportare ai termini del contratto, ciascuna di esse avrà facoltà di sciogliere il contratto stesso dandone avviso all'altra parte mediante comunicazione scritta.



## **ART. 22 - Modifiche contrattuali**

1. Ai sensi dell'art.106/1° comma del DLgs n.50/2016 le modifiche, nonché le varianti, del contratto di appalto in corso di validità potranno essere autorizzate da RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante e, pertanto il contratto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di gara, per l'affidamento di lavori supplementari da parte del contraente originale che possano rendersi necessari e che non sono inclusi nell'appalto iniziali, nel caso in cui, un cambiamento del contraente produca, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 7 del citato art.106 per gli appalti nei settori ordinari, entrambi i seguenti effetti:

- risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;
- comportamenti per l'Amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi.

## **ART. 23 - Revisione dei prezzi**

1. Per il presente appalto si esclude espressamente la revisione dei prezzi.

## **ART. 24 – Recesso**

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal contratto con preavviso di almeno un mese.

## **ART. 25 - Trattamento dei dati personali**

1. I dati personali forniti dalle Ditte saranno raccolti e trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini del procedimento di gara e della eventuale stipula del contratto. Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge.

## **ART. 26 - Spese contrattuali, imposte, tasse**

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

- a) le spese contrattuali;
- b) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
- c) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo.

3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale.

4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

5. Tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d'appalto si intendono I.V.A. esclusa.

## Allegato "A" Edifici Scolastici

N°	TIPO	DENOMINAZIONE	LOCALITA'
1	Materna		P.zza S. Marco
2	Materna		B.go S. Michele
3	Materna	Pio IX	B.go Grappa
4	Materna	Pio XII	B.go Faiti
5	Materna		B.go Podgora
6	Materna		B.go Carso
7	Materna		Le Ferriere
8	Materna	Don Murialdo	B.go Sabotino
9	Materna		P.zza Dante
10	Materna		V.le XVIII Dicembre
11	Materna		Via Ezio
12	Materna		Via Aniene
13	Materna		Via Pasubio
14	Materna		Via Milazzo
15	Materna		Pantanaccio
16	Materna		Via Quarto
17	Materna		Via Calatafimi
18	Materna		Via Sezze
19	Materna	Sezze bis	Via Sezze
20	Materna		B.go Isonzo
21	Materna	L. Piccaro	Via Tasso
22	Materna	Piccarello	P.zza Moro
23	Materna		Tor Tre Ponti
24	Materna	Ciancarelli	Via della Stazione
25	Materna		Via delle Scuole
26	Materna		Chiesuola
27	Materna		Via Bachelet
28	Materna		Via Polonia
29	Materna		B.go Montello
30	Materna		Via Bucapest
31	Materna		Via Fattori
32	Materna		B.go Bainsizza
33	Materna	G. Pascoli	B.go Sabotino
34	Materna		B.go S. Maria
35	Materna		Via Cimarosa
36	Materna		Via Cilea
37	Materna		B.go Piave
38	Materna		Via Aurunci
39	Elementare		P.zza Dante
40	Elementare		Via Legnano
41	Elementare	L. Piccaro	Via Tasso
42	Elementare		Chiesuola
43	Elementare	Piccarello	P.zza Moro
44	Elementare	Don Bosco	Via Polonia
45	Elementare	G. Rodari	Via Fattori
46	Elementare		Via Po
47	Elementare		Gionchetto
48	Elementare	O. Frezzotti	Via Quarto
49	Elementare	G. Mazzini	B.go S. Michele
50	Elementare	G. Cena	B.go Sabotino
51	Elementare	G. Garibaldi	B.go S. Maria

52	Elementare	Appio Claudio	B.go Faiti
53	Elementare		Tor Tre Ponti
54	Elementare		B.go Podgora
55	Elementare		B.go Piave
56	Elementare		B.go Carso
57	Elementare		B.go Le Ferriere
58	Elementare	Goldoni	Via Sezze
59	Elementare	Manzoni	B.go Isonzo
60	Elementare	Caetani	Via delle Scuole
61	Elementare	E. Meucci	B.go Grappa
62	Elementare		B.go Montello
63	Elementare	Collodi	B.go Bainsizza
64	Elementare	G. B. Vico	Via Bachelet
65	Elementare	De Amicis	P.le Col di Lana
66	Media		B.go Faiti
67	Media	Don Milani	Via Cilea
68	Media	Vito Fabiano	B.go Sabotino
69	Media	Manuzio	Latina Scalo
70	Media	Prampolini	B.go Podgora
71	Media	G. Giuliano	Via Cisterna
72	Media	G. Cena	Via Lepanto
73	Media	Corradini	Via Amaseno
74	Media	A. Volta	Via Botticelli
75	Media	L. Da Vinci	Via De Chirico
76	Asilo nido	Piccolo Mondo	Via Aurunci
77	Asilo nido	Allegra Brigata	Via Budapest
78	Asilo nido	Babylandia	Via Bachelet
79	Asilo nido	Piccolo Principe	Via Aniene
80	Asilo Nido	La Giostra	Via Gran Sasso
81	Asilo nido	Il trenino	Lt Scalo